

STATUTO FONDAZIONE «ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO»

Origine

La Fondazione «Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo, in provincia di Trieste, ha origine dall'esecuzione della volontà espressa da Antonio Caccia con testamento 15 ottobre 1891 pubblicato avanti il Tribunale Civile di Prima Istanza di Lugano il 18 febbraio 1893 e dalla baronessa Maria Burlo Garofolo con testamento 19 febbraio 1901 pubblicato il 28 febbraio 1903; la Pia Istituzione, eretta in Ente Morale e con natura giuridica d'istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), avente come finalità principale quella di assegnare abitazioni a famiglie o persone residenti in Trieste impossibilitate a procurarsele, soggetta alle norme contenute nelle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e nei Regi Decreti 4 febbraio 1923, n. 214, 30 dicembre 1923, n. 2841, nella legge 17 giugno 1926, n. 1187, con decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali del 19 settembre 2000 n. 27, ha approvato lo statuto.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19, che ha previsto la trasformazione obbligatoria delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), l'Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo si trasforma in fondazione.

Art. 1 (Denominazione – Sede - Durata)

E' costituita la fondazione denominata «Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo» con sede in Trieste e senza limiti di durata nel tempo.

Art. 2 (Scopi e Finalità della Fondazione)

La Fondazione non ha scopo di lucro; è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione riconferma il rispetto degli interessi e delle finalità espressi negli statuti originari e si propone principalmente di provvedere alla realizzazione del sistema sociale nell'ambito caritativo – assistenziale.

In particolare è fine della Fondazione assegnare abitazioni a famiglie o persone residenti nella provincia Trieste, impossibilitate a procurarsele per le loro condizioni economiche, dando priorità a persone assistite dalla pubblica amministrazione.

Gli appartamenti sono concessi in locazione a tali famiglie e persone per un adeguato canone locativo.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente ha la facoltà, in relazione alle condizioni dei conduttori, di abbuonare una o più mensilità.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della provincia di Trieste.

La Fondazione può inoltre sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione può rivolgere la propria attività a persone che versino in condizioni di momentaneo svantaggio quando ciò permetta, o comunque favorisca, il loro recupero e reinserimento sociali.

Art. 3 (Attività)

Per il raggiungimento dei suoi scopi statuari la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Assegnare abitazioni a famiglie o persone che versino in condizioni di disagio economico come indicato all'art. 2;
- b) Mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

- c) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- d) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- e) Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- f) Partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) Promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- h) Sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e /o contributi, nei limiti di legge.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione, a sua volta costituito da depositi liquidi, titoli, crediti, beni mobili ed immobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, così come risultante dall'inventario redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 36 del 22/03/05, di cui all'Allegato A.

Gli immobili facenti parte del patrimonio indisponibile sono di regola inalienabili; tuttavia singoli immobili potranno essere alienati esclusivamente per il miglioramento del patrimonio al fine di poter perseguire in modo più corretto gli scopi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:

- a) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- b) da ogni altra elargizione liberale fatta da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- d) dai redditi, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

- a) i contributi, in qualsiasi forma concessi;
- b) i contributi ordinari e straordinari di soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) le forme di finanziamento legate allo svolgimento delle attività di gestione di servizi affidati alla Fondazione;
- d) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;
- e) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;
- f) i proventi ottenuti con la vendita dei beni, comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- g) le rendite del patrimonio e i canoni di locazione degli immobili in dotazione;
- h) gli eventuali avanzi di gestione se non oggetto di specifica destinazione da parte del Consiglio di Amministrazione per l'incremento del patrimonio;

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.-

Art. 5 (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- Presidente;
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale, se nominato;
- Il Revisore dei Conti.

Art. 6 (Nomina e revoca del Presidente)

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza per gravi irregolarità commesse nell'amministrazione della Fondazione, nonché per gravi violazioni delle norme del presente Statuto.

La deliberazione concernente la revoca del Presidente deve essere preceduta dalla notifica al medesimo, almeno quindici giorni prima, di una mozione scritta di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri.

In caso di revoca o dimissioni del Presidente, il Consiglio, su iniziativa del Vice Presidente, deve essere convocato entro i successivi dieci giorni per procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Art.7 (Compiti e funzioni del Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolgere funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone i lavori;

- sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

Art. 8 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità di elezione del Presidente e subito dopo la nomina di questi e può essere revocato per gli stessi motivi e con le stesse modalità di revoca del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza esercitandone gli stessi poteri.

In caso di simultaneo impedimento di Presidente e Vice Presidente il Consiglio viene presieduto dal consigliere più anziano in età.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione: composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati:

- a) uno dal Sindaco del Comune di Trieste;
- b) uno dal Legale Rappresentante dell'A.T.E.R. di Trieste;
- c) tre dal Presidente della Fondazione CRTrieste,

I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati.

Art. 10 (Consiglio di Amministrazione: durata e sostituzione dei componenti).

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono immediatamente rieleggibili. I Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, revoca o impedimento permanente.

Il consigliere è dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, se rimane assente ingiustificato per almeno cinque riunioni nell'arco del mandato ovvero per due riunioni consecutive.

I consiglieri possono essere revocati dal Consiglio per gli stessi motivi e con le stesse modalità previste per la revoca del Presidente.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro del consiglio, coloro che hanno titolo alla sua designazione provvedono entro trenta giorni a nominare un sostituto sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio. In difetto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di un sostituto, previa notifica al soggetto avente titolo alla designazione dell'intenzione di procedere alla cooptazione e dopo l'infruttuoso decorso di un ulteriore termine di quindici giorni assegnato per la nomina.

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione: funzioni)

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l'esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti l'amministrazione, l'utilizzazione e la disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, i rapporti con il personale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge il Presidente e il Vice-Presidente nella prima seduta utile convocata dal Consigliere d'Amministrazione più anziano di età;
- b) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione
- c) predispone, discute ed approva il bilancio preventivo del successivo esercizio entro il 31 dicembre di ogni anno;
- d) predispone, discute ed approva i piani pluriennali;
- e) predispone, discute ed approva il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso;
- f) predispone ed approva eventuali regolamenti interni;
- g) discute ed approva, in particolare i programmi annuali di attività della Fondazione, proposti dal Presidente o da altri consiglieri;
- h) dispone il più conveniente impiego dei fondi e sulla erogazione delle rendite e delle entrate; fissa annualmente l'ammontare minimo delle liquidità patrimoniali; delibera sull'accettazione di beni e contributi;
- i) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulla avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, sulla eventuale cooptazione di nuovi membri, sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e la estinzione della Fondazione;
- j) nomina e revoca il Revisore dei Conti e il supplente;
- k) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- l) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione e sulla contrazione di mutui;
- m) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- n) stabilisce il compenso del Presidente e del Direttore Generale nonché gli eventuali rimborsi spese o gettoni di presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione; delibera sull'assegnazione a tali soggetti di specifici incarichi, stabilendone eventualmente il relativo compenso;
- o) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori o consulenti e ne fissa l'eventuale compenso;
- p) può delegare a uno o più consiglieri o al Direttore Generale, se nominato, lo svolgimento di determinate attività ed in particolare quella di coordinamento, promozione e potenziamento dell'attività dei Comitati, Associazioni o Enti; i consiglieri delegati, sulla base dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, assumono in particolare tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
- q) il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, fissando l'eventuale compenso, delegando il Presidente per gli adempimenti formali conseguenti.

Art. 12 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera, con telegramma, con fax, con e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi ed anche verbalmente.

Il Consiglio di Amministrazione appena nominato si riunisce su convocazione, anche verbale, del membro più anziano per età e delibera preliminarmente, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente, e, solo in caso di sua riunione in forma totalitaria, anche su ogni altro argomento venga concordemente posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci consuntivo e preventivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da

almeno tre consiglieri o dal Revisore dei Conti per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Salvo quanto precisato in ordine alla prima riunione, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente o, altrimenti, del Consigliere più anziano per età.

Il voto è, di norma, palese, ed è esclusa la delega del voto .

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente in relazione alla importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché l'eventuale alienazione di beni facenti parte del patrimonio della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che abbiano interessi in contrasto o concorrenti con uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, sono esclusi dal Presidente dalla partecipazione alla deliberazione relativa e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del Segretario: qualora alcuno degli intervenuti si allontani ne deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13 (Direttore Generale)

Le funzioni gestionali fanno a capo al Direttore Generale e, su apposita delega, ai funzionari dell'Istituzione.

Esse comportano i poteri di spesa (nei limiti del bilancio e degli eventuali budget prefissati) e d'acquisizione e organizzazione delle risorse umane e strumentali.

Nel loro ambito rientrano:

- a) la predisposizione assieme al Presidente del programma annuale di attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione curandone l'esecuzione;
- b) lo svolgimento di tutte le funzioni che gli siano formalmente delegate dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente;
- c) il coordinamento delle attività che diano esecuzione e concretizzazione agli atti istituzionali in genere;
- d) la direzione di uffici e servizi, con i poteri d'impulso, organizzazione e normazione, sopraordinazione, delega, sostituzione ed avocazione;
- e) l'assegnazione del personale, l'autorizzazione a missioni e trasferte, la definizione degli orari di servizio e d'apertura al pubblico, la valutazione della situazione organizzativa dell'ufficio e dei servizi ed in genere gli atti di gestione del personale;
- f) l'organizzazione di spese in applicazione di atti fondamentali o regolamenti - nell'ambito dei budget assegnati e/o delle disponibilità di bilancio - e la liquidazione di spese regolarmente effettuate, nonché l'acquisizione delle entrate;

- g) l'assunzione di tutti i provvedimenti - anche di rilievo esterno - che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, di atti con natura regolamentare, di piani e programmi, o che si concretano nella sola verifica di presupposti di fatto e/o di diritto e della regolarità e completezza del procedimento istruttorio, incluse valutazioni di mera discrezionalità tecnica;
- h) gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, organizzativo, informativo e ricognitivo;
- i) gli atti contrattuali.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto ma con facoltà d'intervento e risponde della gestione della Fondazione e del conseguimento dei risultati.

Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile. L'incarico del Direttore Generale è prorogato sino a un massimo di sei mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

La nomina del Direttore Generale viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Presidente. Con la stessa maggioranza il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, può revocarlo over ricorrano gravi motivi.

L'adozione degli atti, il coordinamento delle attività e l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali come definite fanno capo al Direttore Generale (o per esso al funzionario appositamente delegato suo sostituto). Specifiche funzioni possono essere attribuite ai funzionari dell'Istituzione.

Art. 14 (Revisore dei Conti)

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono attribuite ad un Revisore dei Conti eletto, assieme ad un supplente, dal Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dura in carica cinque anni e può essere confermato. Può essere revocato per giusta causa dal Consiglio che lo ha nominato.

Il compenso per il revisore è fissato sulla base delle tariffe professionali.

Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al bilancio preventivo e al conto consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono allegati le relazioni redatte dal Revisore dei Conti.

Art. 15 (Trasformazione, estinzione)

Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altro ente o istituzione che abbia finalità analoghe come stabilito all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e comunque in conformità alle disposizioni in vigore alla data di approvazione dell'estinzione.

Art. 16 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa.

Entro il 31 dicembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Art. 17 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia nonché la Legge Regionale F. V.G. 11/12/2003 n.19.

Art. 18 (disposizioni transitorie)

Alla scadenza dei cinque anni, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo resterà in carica, quale organo della Fondazione, fino a quando non si provvederà alla nomina e alla costituzione dei nuovi organi secondo le modalità prevista nel presente Statuto.